

TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Trieste, in composizione collegiale,
in persona dei magistrati:

dott.ssa Anna Lucia Fanelli presidente
dott.ssa Filomena Piccirillo giudice relatore
dott. Edoardo Sirza giudice

nel procedimento di reclamo iscritto al R.G. n.
2612/2018, avente ad oggetto l'ordinanza del
22.06.2018 resa dal Tribunale di Trieste, Sezione
Specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
della UE, nel procedimento d'urgenza ex art. 700
c.p.c sub Rg n. 1929/2018, proposto da:

Ministero dell'Interno- Questura di Pordenone, in
persona del Questore p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, presso cui
ex lege domicilia in Trieste, alla Piazza Dalmazia
n. 3;

nei confronti di:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.
Caterina Bove, del Foro di Trieste, presso il cui
studio domicilia in Trieste, alla Piazza Giotti n.
1;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
03.10.2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



Con ricorso ex art. 700 c.p.c., [REDACTED] esponeva di essere cittadino pakistano, fuggito dal proprio Paese per timore di persecuzione personale; che, giunto a Pordenone, in più occasioni si era rivolto alla competente Questura manifestando la propria volontà di richiedere la protezione internazionale; che la Questura gli aveva negato l'accesso alla procedura deducendo la mancanza di documentazione idonea a comprovare la dimora del richiedente nell'ambito del territorio; che, trasmessa la documentazione attestante l'ospitalità fornita dalla Croce Rossa presso il dormitorio di Porcia, si era visto nuovamente rigettare l'istanza; che in quella circostanza la Questura gli aveva consegnato verbale di identificazione ed elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. e nomina del difensore ex art. 96 c.p.p. in quanto indagato in ordine al reato di soggiorno irregolare; che nella predetta occasione, la Questura gli aveva richiesto una "dichiarazione di ospitalità", rilevandone la necessità ai fini dell'accettazione della domanda di protezione.

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva pertanto che venisse accertata l'illegittimità della condotta tenuta dalla Questura e venisse ordinato a quest'ultima e per essa al Ministero dell'Interno di astenersi per il futuro dalla richiesta della dichiarazione di ospitalità e, pertanto, di procedere all'accettazione delle domande di protezione internazionale, di rilascio del permesso e di accesso all'accoglienza istituzionale, astenendosi dal richiedere la predetta dichiarazione.



Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno- Questura di Pordenone che preliminarmente eccepiva un difetto assoluto di giurisdizione, deducendo come nel caso di specie venga in rilievo l'esercizio di una funzione esclusiva della P.A.; in subordine rilevava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; in via ulteriormente gradata eccepiva l'inammissibilità della procedura d'urgenza, per l'insussistenza di una relazione funzionale tra domanda cautelare ed azione di merito; nel merito deduceva la legittimità dell'operato della P.A., sulla scorta delle disposizioni normative in materia che, ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale, individuano la competenza della questura in base al luogo di dimora del richiedente.

Con ordinanza del 22.06.2018, il Tribunale di Trieste accoglieva il ricorso e per l'effetto ordinava al Questore di Pordenone di procedere alla registrazione/accettazione della domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente.

Avverso il suddetto provvedimento proponeva reclamo il Ministero dell'Interno il quale, insistendo nelle eccezioni preliminari già formulate nel giudizio di prime cure, nel merito deduceva l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale di Trieste, contestando, in particolare, l'interpretazione da quest'ultimo fornita del concetto di dimora rilevante ai fini dell'individuazione della Questura competente a ricevere la richiesta di registrazione del richiedente asilo.



Si costituiva in giudizio il sig. [REDACTED]
[REDACTED] il quale, premesso che a seguito dell'accoglimento del ricorso la Questura e la Prefettura di Pordenone avevano proceduto in data 4 luglio 2018 alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale e all'accoglienza dello stesso presso la Cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, chiedeva respingersi il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Tanto premesso, il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

In via preliminare, va affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dal richiedente asilo.

Come, difatti, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha la natura di diritto soggettivo, con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le controversie che lo riguardano (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017, secondo cui: *"la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore"*).



Deve perciò ritenersi correttamente incardinata l'azione dinanzi al giudice ordinario per ottenere l'accesso alla procedura di riconoscimento del diritto d'asilo.

Va altresì disattesa l'ulteriore doglianza del reclamante relativa all'inammissibilità dell'originaria azione di urgenza.

In particolare, tale eccezione è stata ancorata sul rilievo che, qualificandosi il ricorso ex art. 700 c.p.c. come una misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito, nel caso di specie non è dato comprendere a quale azione di merito fosse specificamente funzionale la domanda cautelare.

Ebbene, nel caso in esame, non può sottacersi la sussistenza di un collegamento funzionale tra il procedimento d'urgenza, finalizzato a consentire l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, da un lato, e l'esercizio delle prerogative che la legge riconosce ai richiedenti asilo una volta ottenuto il riconoscimento, o il diniego, del titolo di protezione dalla competente commissione territoriale, dall'altro lato.

Come è noto, ai sensi degli artt. 35 e 35 bis D.Lgs 25/2008 l'instaurazione di un giudizio ordinario per il riconoscimento della protezione internazionale presuppone un provvedimento di diniego adottato dalla Commissione Territoriale, a sua volta investita dell'istanza ricevuta dalla Questura.

Non può, pertanto, non evidenziarsi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del



ricorrente di vedersi riconoscere il proprio diritto ad inoltrare la richiesta di protezione internazionale ai competenti organi amministrativi, costituendo questo un presupposto imprescindibile per poter poi adire l'autorità giudiziaria una volta conseguito il provvedimento amministrativo della Commissione territoriale.

Passando al merito, occorre ricordare che l'art. 6, comma 1 del D.lgs 25/2008 prevede che: *"La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente."*

Ebbene, aderendo alla soluzione del Giudice di prime cure, questo Collegio ritiene che il concetto di *"dimora"* di cui alla predetta disposizione normativa, consista non nella disponibilità di un alloggio, bensì nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un Comune (sul punto cfr. anche Tribunale di Milano ordinanza del 25 luglio 2018, per cui: *" ai fini dell'individuazione della Questura competente in relazione al luogo di dimora dell'interessato, è evidente che non può che farsi riferimento alla situazione di fatto di trovarsi l'interessato fisicamente in un determinato luogo, non potendosi ragionevolmente esigere da un cittadino straniero, in una situazione di irregolarità sul territorio nazionale, la disponibilità di un alloggio adeguato"*).

A ciò si aggiunga che nel caso di specie il ricorrente aveva trasmesso alla Questura documentazione attestante l'assistenza ricevuta dalla Croce Rossa di Pordenone, con ospitalità



notturna presso il dormitorio di Porcia e un pasto giornaliero.

Si deve ritenere, pertanto, che il richiedente asilo abbia comunque dimostrato di avere nel territorio la propria dimora, sia pur a carattere precario e "caritatevole", come correttamente osservato dal Giudice di prime cure.

Non può, quindi, trovare accoglimento la soluzione interpretativa proposta dal Ministero con riferimento al citato art.6, comma 1 del D.lgs 25/2008. Difatti, l'interpretazione del concetto di dimora come "*autonoma sistemazione di cui il richiedente può già disporre per le ragioni più svariate*", non solo non trova alcun aggancio nella lettera della norma, ma piuttosto, nell'ambito di un'interpretazione di carattere sistematico, si pone in evidente contrasto con la finalità di massima tutela dei richiedenti asilo che permea l'impianto normativo nazionale e comunitario in materia di protezione internazionale.

Il Collegio ritiene, pertanto, che la richiesta di "*una dichiarazione di ospitalità*" o di "*un'autonoma sistemazione*" ai fini in esame, oltre ad essere illegittima in quanto priva di fondamento normativo, rivesta altresì una potenzialità lesiva rispetto al diritto di asilo, nella misura in cui ne rende impossibile o eccessivamente oneroso l'esercizio.

A ciò si aggiunga che la direttiva europea 2013/32/UE, art 6,1, seconda alinea prevede che: "*Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre Autorità preposte a ricevere tali domande, ma non competenti per la registrazione a norma del*



diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro 6 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”.

Pertanto, come sostenuto dal Giudice di prime cure, la citata disposizione normativa non lascia alcuno spazio per un rifiuto permanente da parte della P.A. a fronte di una domanda di protezione internazionale, anche laddove l'autorità adita dovesse ritenersi incompetente.

Alla luce delle argomentazioni esposte, rilevata altresì l'assoluta irrilevanza delle considerazioni svolte dalla Questura sulle caratteristiche e l'intensità del flusso migratorio nella città di Pordenone, il reclamo va rigettato, con la conseguenza che va confermata la legittimità dell'ordinanza di primo grado dd. 22.6.2018 del Tribunale di Trieste, resa nel procedimento iscritto sub RG 1929/2018.

La novità della questione impone la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- rigetta il reclamo;
 - dispone la compensazione delle spese di lite
 - Visto l'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02 sull'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio si provvede come da separato decreto.
- Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 03 ottobre 2018.

